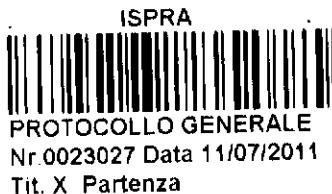




ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Prot. n.

/T-A11

Alla Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
VIA G. PORZIO
CENTRO DIR.LE - ISOLA A/6
80143 NAPOLI NA
FAX: 081/7967752
e-mail: caccia@regione.campania.it

Oggetto: Calendario venatorio per la stagione 2011-2012.

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 535205 del 07.7.2011, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata e richiamando quanto già evidenziato nei precedenti pareri prot. n. 17575 del 23.5.2011 e 20108 del 14.6.2011, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

A seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, questo Istituto, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni regionali il documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*. In tale documento, che per comodità di consultazione si allega anche alla presente, vengono fornite precise indicazioni circa:

- i periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali;
- la sospensione del prelievo per alcune specie in cattivo stato di conservazione a livello nazionale e/o regionale;
- la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia;
- le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carne.

Per un'analisi delle motivazioni biologiche e tecniche che stanno alla base di tali indicazioni si rimanda all'esame del documento appena citato. Per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione.

In particolare si rilevano i punti critici di seguito evidenziati.

- Preapertura della caccia alla Tortora per cinque giornate invece che per tre giornate durante il mese di settembre.
- Preapertura della caccia alla Quaglia nelle giornate dell'11 e 17 settembre.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- Apertura della caccia a Quaglia, Alzavola, Canapiglia, Codone, Germano reale, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Pavoncella, Beccaccia, Beccaccino, Frullino e Merlo alla 3° domenica di settembre anziché al 1 ottobre.
- Chiusura della caccia alla Quaglia e alla Tortora il 30 novembre anziché il 31 ottobre.
- Chiusura della caccia a Marzaiola, Fischione, Mestolone, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino il 30 gennaio anziché il 20 gennaio.
- Chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena il 19 gennaio anziché il 10 gennaio.
- Chiusura della caccia alla Beccaccia il 19 gennaio anziché il 31 dicembre.
- Caccia alla Starna in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo *status* locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo.
- Caccia al Fagiano durante il mese di dicembre in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo *status* locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo.

Mammiferi

- Apertura della caccia alla lepre alla 3° domenica di settembre anziché il 1 ottobre e mancata introduzione di forme di prelievo sostenibile basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale

Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1 ottobre) venga adottata anche per la Lepre comune ed il Coniglio selvatico. Inoltre, anche per i Lagomorfi ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva.

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 17 luglio appare assai prematuro in quanto diverse specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare a fine agosto - primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari.

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

TESSERINO VENATORIO

L'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.
2. **Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. Infatti, l'assunzione da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati dovrebbe prevedere l'uso esclusivo di armi a canna rigata, anche per la caccia al cinghiale, poiché allo stato non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia. D'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo.
3. **Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione se approvato.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviando distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Silvano Toso)

n. 1 allegato

ST/lr

Rif. Int. 22690/2011